



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

*1° Sezione Civile*

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. 20659/2018 tra:

**SCHIAVO & C. S.p.A.**

rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolo De Vita del Foro di Vallo della Lucania nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla via A. Rubino snc

*parte attrice*

e

**COMUNE DI ANGRÌ**

rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avvocato Annalisa Cesarano del Foro di Busto Arsizio e dall'avvocato Rosaria Violante dell'Avvocatura civica appartenente al Foro di Nocera Inferiore (SA) nonché elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Avvocatura civica in Angri (SA) alla piazza Crocefisso n. 23

*parte convenuta*

n o n c h é

**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vouch del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla via S. Francesco d'Assisi n. 22

*parte convenuta*





e

**MOBY s.a.s. di Mazzei Fiorella**  
**CANTABRIA s.r.l.**  
**CONSORZIO CEDIL**

rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Gennaro Filippo Barba del Foro di Torre Annunziata nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) alla Traversa Maresca n. 24

*convenuti*

n o n c h è

**FALLIMENTO L.M. Immobiliare s.r.l.**

*convenuta contumace*

**OGGETTO:** azione di accertamento negativo; convenzione edilizia; inadempimento contrattuale; oneri di urbanizzazione; pagamento somme; escussione polizza fideiussoria; atto di coobbligazione; azione di regresso.

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 16.2.2022 venivano rassegnate le seguenti conclusioni mediante deposito di note scritte d'udienza ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 conv. con legge n. 77/20

Parte attrice Schiavo & C. S.p.A.:

*“(...) preliminarmente invoca la revoca dell’ordinanza del 03.12.2019 di rinvio della causa per precisazione delle conclusioni ed insiste affinché, in via istruttoria, si provveda alla nomina di C.T.U., già invocata in propria memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. Il termine, ma disattesa dal Giudicante, al fine di determinare l’ammontare complessivo degli importi nonché il titolo (oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e relative sanzioni ed accessori, oneri espropriativi) pretesi per il dichiarato diritto di manleva/regresso agito dalla Reale Mutua di Assicurazioni (...)*

*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:*

*accogliersi la presente domanda e, per l’effetto,*

*A) in via principale,*



*accertare che la Schiavo & C. S.p.a. nulla deve al Comune di Angri in virtù della “Convenzione di cessione in proprietà delle aree edificabili del Peep, ai sensi della legge 867/71 e succ. modificazioni ed integrazioni” del 26.02.2010, né alla compagnia Reale Mutua di Assicurazioni in virtù in virtù della polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 e del contratto di coobbligazione del 15.02.2010;*

*B) in via subordinata,*

*accertare il diritto della Schiavo & C. S.p.a. ad essere manlevata e a rivalersi di quanto eventualmente tenuta a versare al Comune di Angri o alla Reale Mutua Assicurazioni in virtù della polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 e del contratto di coobbligazione del 15.02.2010 del 15.02.2010 dal Consorzio Cedil e dai soci dello stesso individuati nelle società Cantabria s.r.l., L.M. Immobiliare s.r.l. (oggi Curatela del Fallimento L.M. Immobiliare S.r.l.) e Moby s.a.s. di Mazzei Fiorella, ciascuno per quanto di ragione;*

*C) con vittoria di spese e compensi di lite.*

*Si insiste, altresì, nel rigetto delle preliminari avverse eccezioni e della domanda riconvenzionale spiegata dalla Reale Mutua Assicurazioni, in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche con riferimento all’invocato risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella esorbitante e non provata quantificazione operata, non sussistendo i presupposti di legge, per aver agito l’attore per la legittima tutela delle proprie ragioni, senza mala fede o colpa grave, e con evidenza del suo buon diritto”.*

*(v. il verbale dell’udienza figurata del 16.2.2022).*

#### Parte convenuta Comune di Angri:

*“Voglia l’Imm.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:*

*In via preliminare/pregiudiziale:*

*- principalmente dichiarare l’improcedibilità della domanda per violazione della clausola arbitrale di cui alla Convenzione di Cessione in Proprietà re. 64192 raccolta nr. 24528 del 26.02.2010*

*In via subordinata sempre via del tutto preliminare:*

*- accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito in favore dell’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune garantito, in questo caso il Tribunale di Nocera Inferiore*

*In via ulteriormente subordinata:*

*- dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Angri e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta dall’attore soc. Schiavo & C. S.p.a nei confronti del Comune di Angri;*

*Nel merito:*





- respingere la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di giudizio e spese generali.
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite per temerarietà dell'azione, nella somma che sarà determinata equitativamente dal G.I.” (v. il verbale dell'udienza figurata del 16.2.2022).

Parte convenuta Società Reale Mutua di Assicurazioni:

*“Nel merito*

*in via principale*

*nei confronti della Schiavo & C. s.p.a.:*

- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'azione di accertamento negativo svolta dalla società Schiavo & C. s.p.a. mandando assolta la Compagnia assicuratrice da ogni avversaria pretesa;
- condannare parte attrice, ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore di Società Reale Mutua di Assicurazioni, della somma di € 10.000,00= ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

*nei confronti del Comune di Angri:*

- accertato e dichiarato che la Società Reale Mutua di Assicurazioni ha prima d'ora versato al Comune di Angri la complessiva somma di € 121.492,46= ad integrale soddisfacimento – nei limiti di operatività della polizza fideiussoria n. 2010/50/2013210 – della pretesa creditoria vantata dall'Amministrazione comunale, respingere, per l'effetto, ogni e qualsiasi domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme, mandando assolta la Compagnia assicuratrice da ogni avversaria pretesa.

*In via riconvenzionale*

- accertato, in ragione dei titoli negoziali e di legge che le competono, il diritto di Società Reale Mutua di Assicurazioni di recuperare le somme esborsate a favore del Comune di Angri in adempimento degli obblighi assunti verso quest'ultimo con la polizza fideiussoria n. 2010/50/2013210, dichiarare tenuti e condannare il Consorzio CEDIL e la società Schiavo & C. s.p.a. a pagare, in solido tra loro, alla Compagnia assicuratrice la somma capitale di € 121.492,46= oltre interessi legali e di mora dal 28.09.2018 fino al saldo.


*In via istruttoria*

*ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione dalla società convenuta.*

*In ogni caso,*

- con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, aumentate fino ad 1/3 ex art. 4, comma ottavo, del D.M. n. 55/2014, come aggiornato





dal D.M. n. 37/2018, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge,  
(v. il verbale dell'udienza figurata del 16.2.2022).

Parte convenuta Moby s.a.s., Cantabria s.r.l. e Consorzio Cedil

*“(...) Voglia l’Onorevole Giudicante, per i motivi di cui al presente atto e respinta ogni contraria istanza rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”*

(v. il verbale dell'udienza figurata del 16.2.2022).

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. I fatti di causa e l'oggetto del presente giudizio.

La parte attrice Schiavo & C. S.p.A. ha promosso il presente giudizio nei confronti del Comune di Angri, la compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, la società Moby s.a.s., la società Cantabria s.r.l., il consorzio Cedil e la società L.M. Immobiliare s.r.l., dichiarata fallita in corso di giudizio, al fine di accertare – fra l'altro - che nulla è da essa dovuto al Comune di Angri in virtù della “*Convenzione di cessione in proprietà delle aree edificabili del Peep ai sensi della legge 867/71 e successive modificazioni ed integrazioni*” del 26.02.2010, né alla compagnia Reale Mutua di Assicurazioni in virtù della polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 e del contratto di coobbligazione del 15.02.2010.

Detta polizza è stata emessa in riferimento all'iniziativa immobiliare in allora avviata dal Consorzio Guerrini e Schiavo Edilità Convenzionata Cedil di cui alla cennata “*Convenzione di cessione in proprietà delle aree edificabili del Peep ai sensi della legge 867/71 e succ. modificazioni ed integrazioni*” stipulata in data 26.2.2010 con il Comune di Angri con atto





pubblico del Notaio in Scafati (SA) dott. Tommaso D'Amaro (Rep. n. 64192 - Racc. n. 24528).

A garanzia delle conseguenti obbligazioni, il Consorzio CEDIL ha infatti stipulato in data 15.02.2010 con la Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, per il tramite dell'Agenzia Principale di Potenza Tancredi s.r.l., la cennata polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 in favore del Comune di Angri; contestualmente, la società attrice Schiavo & C. S.p.A., unitamente all'altro socio del Consorzio, l'Impresa Gastone Guerrini Costruzioni Generali S.p.A., ha sottoscritto atto di coobbligazione con il quale si è impegnata a tenere indenne la società assicurativa garante dai pagamenti eventualmente erogati per effetto della polizza stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte verso l'Amministrazione comunale.


La società Reale Mutua Assicurazioni con bonifico bancario del 28.9.2018 ha versato al Comune di Angri, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta polizza, e dunque a seguito di escussione della stessa, la somma di € 121.492,46.

L'odierna attrice chiede dunque al Tribunale di accertare che nulla è da essa dovuto poiché in data 27.06.2014, con atto a rogito del Notaio dott.ssa Filomena Catanese (Rep. n. 1055 - Raccolta n. 749), la Schiavo & C. S.p.A. ha ceduto la sua quota di partecipazione nel consorzio Cedil alle società Moby s.a.s di Mazzei Fiorella, L.M. Immobiliare s.r.l. e Cantabria s.r.l..

Secondo la prospettazione attorea tale circostanza comporterebbe infatti l'applicazione dell'articolo 2558 del codice civile in materia di successione dei contratti a seguito di alienazione di azienda.

Si tratterebbe – in altri termini - di contratti di impresa nei quali si è verificata un'ipotesi di successione ex art. 2558 del codice civile, con conseguente attuale estraneità ad essi dell'odierna attrice Schiavo & C. S.p.A..





## **2. L'istruttoria svolta.**

La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

## **3. Sul merito della causa.**

Devono ora essere singolarmente e partitamente deliberate e decise le singole domande rispettivamente avanzate in atti dalle odierne parti contendenti.


### **3.1. Sulla domanda di accertamento negativo avanzata dalla Schiavo & C. S.p.A. nei confronti del Comune di Angri.**

Come sopra detto la parte attrice Schiavo & C. S.p.A. ha svolto nei confronti del Comune di Angri (SA) la seguente domanda di accertamento negativo:

*“accertare che la Schiavo & C. S.p.a. nulla deve al Comune di Angri in virtù della “Convenzione di cessione in proprietà delle aree edificabili del Peep, ai sensi della legge 867/71 e succ. modificazioni ed integrazioni” del 26.02.2010”.*

A prescindere da ogni altra questione e considerazione, va rilevato come la cennata domanda sia improponibile in ragione del contenuto della clausola di cui all'articolo diciottesimo della Convenzione in argomento redatta e stipulata mediante atto pubblico a rogito del Notaio (in Scafati – Provincia di Salerno) dott. Tommaso D'Amaro (Rep. n. 64192 - Racc. n. 24528) (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).





Detto articolo diciottesimo così recita:

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente scrittura privata saranno devolute ad un Collegio arbitrale di tre membri, due dei quali nominati uno ciascuna dalle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi oppure dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore che nominerà anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non vi abbia provveduto nei termini. Il collegio avrà sede in Nocera Inferiore e giudicherà, a pena di nullità secondo diritto secondo le norme dettate dal codice di Procedura Civile. Il lodo sarà reso nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).

Come è noto, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 3795/2019).

Appare evidente come il titolo azionato dalla parte attrice nel presente giudizio sia proprio la “*Convenzione di cessione in proprietà delle aree edificabili del Peep, ai sensi della legge 867/71 e succ. modificazioni ed integrazioni*” del 26.02.2010”, come anche chiaramente evincibile dalla stessa lettera e dal tenore della domanda qui formulata nei confronti del Comune di Angri.

La domanda ora delibata va dunque dichiarata improponibile in ragione della sussistenza della clausola arbitrale sopra citata.





**3.2. Sulla domanda di accertamento negativo come avanzata dalla Schiavo & C. S.p.A. nei confronti della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni nonché sulla corrispondente domanda riconvenzionale formulata dalla predetta Compagnia nei confronti della società attrice e del convenuto Consorzio Cedil.**

Come sopra detto la parte attrice Schiavo & C. S.p.A. ha svolto nei confronti della convenuta Compagnia Reale Mutua Assicurazioni la seguente domanda di accertamento negativo:

*“accertare che la Schiavo & C. S.p.a. nulla deve (...) alla compagnia Reale Mutua di Assicurazioni in virtù della polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 e del contratto di coobbligazione del 15.02.2010”.*

Dal canto suo, la compagnia Reale Mutua ha svolto la seguente domanda:

*“(...) - accertato, in ragione dei titoli negoziali e di legge che le competono, il diritto di Società Reale Mutua di Assicurazioni di recuperare le somme esborsate a favore del Comune di Angri in adempimento degli obblighi assunti verso quest’ultimo con la polizza fideiussoria n. 2010/50/2013210, dichiarare tenuti e condannare il Consorzio Cedil e la società Schiavo & C. s.p.a. a pagare, in solido tra loro, alla Compagnia assicuratrice la somma capitale di € 121.492,46= oltre interessi legali e di mora dal 28.09.2018 fino al saldo”.*

Ciò posto, si osserva quanto segue.

E’ pacifico e documentalmente provato che la Reale Mutua ha versato al Comune di Angri la somma di € 121.492,46 a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 (si veda la contabile di bonifico del 28.9.2018 prodotta sub doc. n. 13 del fascicolo di parte convenuta Reale Mutua).



Ebbene, parte attrice Schiavo & C. S.p.a. ha sottoscritto in data 15.2.2010 atto di coobbligazione unitamente e contestualmente alla polizza fideiussoria in parola con la quale si è impegnata a tenere indenne, a semplice richiesta, e senza alcuna eccezione, la Compagnia convenuta delle eventuali somme pagate al Comune di Angri in virtù della polizza fideiussoria predetta (v. in particolare la lettera “A” dell’atto di coobbligazione prodotto sub doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice).

Sulla base di tale atto di coobbligazione è pertanto fondata la domanda avanzata dalla Compagnia nell’odierna sede processuale giacché trattasi di contratto autonomo di garanzia a semplice richiesta.


La fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre invero ogni qual volta, mediante l’inserimento della clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, sia espressamente derogato l’art. 1945 del cod. civ., e venga meno l’accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall’interpretazione del contratto, preclusa al garante l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 11890/2008).

Né – d’altra parte – può ritenersi applicabile al caso di specie l’articolo 2558 del codice civile poiché si tratta di controgaranzia autonoma stipulata dalla società attrice Schiavo & C. S.p.A. e accettata e richiesta dalla Compagnia Reale Mutua, proprio in considerazione di valutazioni specifiche basate sulle condizioni (gestorie, patrimoniali, economiche) del singolo garante.

Si è innanzi – in altri termini – a un contratto che presenta dei profili evidenti di *intuitus personae* che lo rendono di per sé insuscettibile di successione ex art. 2558 del codice civile.

Dovendosi pertanto ritenere che l’atto di coobbligazione in questione ha carattere personale, va dunque esclusa l’applicabilità dell’evocata norma di cui all’articolo 2558 del codice civile.





A ciò si aggiunga che la norma di cui all'articolo 2558 del codice civile non può comunque trovare applicazione nel caso in esame giacché nella fattispecie di cui trattasi non si è avuta alienazione di azienda, bensì mera cessione di quota di partecipazione ad un consorzio ex art. 2600 e seguenti del codice civile.

Poiché la norma di cui all'articolo 2558 del codice civile costituisce disposizione limitativa dei diritti del contraente ceduto (che vede imposta la sostituzione del contraente in allora prescelto, senza alcuna possibilità di determinazione al riguardo, salvo il diritto di recesso) essa non può che essere norma di stretta applicazione, non suscettibile di applicazione analogica.


Essendo pertanto dettata dal legislatore per il caso precipuo dell'alienazione di azienda secondo la specifica nozione di cui all'articolo 2555 del codice civile, essa non può certo estendersi e applicarsi alla fattispecie del tutto diversa della mera cessione di una quota di partecipazione al consorzio, ente sussumibile nella specifica e differente nozione di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

Risulta dunque fondata la domanda avanzata dalla parte convenuta Reale Mutua Assicurazioni in quanto basata sull'atto di coobbligazione sottoscritto dalla parte attrice.

E' peraltro fondata anche la pretesa restitutoria avanzata dalla parte convenuta Reale Mutua Assicurazioni nei confronti del consorzio Cedil, e ciò in ragione delle previsioni normative di cui all'articolo 1203 n. 3, 1949, 1950 e 1719 del codice civile nonché delle previsioni di polizza (articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto).

Risulta invero legittima la domanda di regresso avanzata dalla compagnia convenuta nei confronti del parimenti convenuto consorzio Cedil.





La Corte Suprema di Cassazione, in punto di c.d. riconvenzionale trasversale, ha invero chiarito che il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 del c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167 comma 2 del c.p.c. (v. Cass. Sez. 6 – 3, ord. n. 9441/2022).

Essa è anche fondata in quanto l'eccezione di parte convenuta consorzio Cedil, circa l'asserita erronea quantificazione da parte del Comune di Angri degli oneri di urbanizzazione richiesti, deve essere disattesa.


Sul punto va invero osservato come le spese di urbanizzazione oggetto dell'escussione di polizza sono state determinate pattiziamente dalle parti nella Convenzione oggetto di causa del 2010, e, dunque, nessuna censura può ora essere avanzata alla Compagnia assicuratrice che ha correttamente adempiuto all'obbligazione di polizza assunta sulla base delle previsioni contenute nella cennata Convenzione.

**3.3. Sulla domanda di manleva avanzata dalla Schiavo & C. S.p.A. nei confronti del convenuto consorzio Cedil e delle ulteriori parti convenute.**

Come sopra trascritto la parte attrice ha anche svolto la seguente ulteriore domanda in via subordinata:

*“accertare il diritto della Schiavo & C. S.p.a. ad essere manlevata e a rivalersi di quanto eventualmente tenuta a versare al Comune di Angri o alla Reale Mutua Assicurazioni in virtù della polizza fideiussoria n. 2010/50/2103210 e del contratto di coobbligazione del 15.02.2010 dal Consorzio Cedil CEDIL e dai soci dello stesso individuati nelle società Cantabria s.r.l., L.M. Immobiliare s.r.l. (oggi Curatela del Fallimento L.M.*





*Immobiliare S.r.l.) e Moby s.a.s. di Mazzei Fiorella, ciascuno per quanto di ragione”.*

La domanda è fondata.

E invero è pacifico che le somme versate al Comune di Angri sono state ad esso attribuite in conseguenza della Convenzione del 26.2.2010 stipulata dall’ente comunale con il consorzio Cedil.

E’ pertanto legittima la pretesa di parte attrice in ragione della previsione normativa di cui all’articolo 1203 del codice civile.


Tuttavia, tale pretesa è fondata nei soli confronti del consorzio Cedil, e non già nei confronti delle altre parti convenute, giacché in ordine a tali parti nulla la Difesa attrice ha argomentato e dedotto circa il conseguente regime di responsabilità, la tipologia di consorzio di cui trattasi e le quote di eventuale ripartizione esterna.

Sul punto è sufficiente osservare come la Difesa attrice a tal riguardo si sia limitata ad affermare quanto segue:

*“Parimenti, la società attrice non è tenuta al pagamento di alcunché nei confronti del Comune di Angri e, di conseguenza, nemmeno nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni, dovendo ogni obbligazione ricadere esclusivamente sul Consorzio stesso e sulle cessionarie società, che, comunque, nella malaugurata ipotesi di escussione della cedente società Schiavo & C. S.p.a., dovranno tutte manlevare quest’ultima da ogni somma versata”.*

In assenza di specifiche deduzioni, la domanda di manleva deve essere accolta solamente nei confronti di parte convenuta consorzio Cedil, contraente diretto della Convenzione oggetto di causa.





**4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c. avanzata dalla convenuta Reale Mutua e dal convenuto Comune di Angri, nonché le spese di lite.**

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti, giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.

Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. avanzata dalla parte convenuta Reale Mutua e dal convenuto Comune di Angri, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla parte attrice, e ricorrendo, piuttosto, una fattispecie di ordinaria controvertibilità di vicende e disposizioni contrattuali.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.

Le spese di lite - relative ai rapporti processuali intercorrenti fra la parte attrice e le parti convenute Reale Mutua e Comune di Angri - seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti e modulati in considerazione della concreta attività processuale svolta, della natura e del numero delle questioni affrontate, nonché delle seguenti analitiche voci:





- a) fase di studio → € 1.500,00
  - b) fase introduttiva → € 1.000,00
  - c) fase istruttoria → € 2.860,00
  - d) fase decisionale → € 2.240,00
- = per un totale di € 7.600,00.

Le spese di lite – afferenti ai rapporti processuali intercorrenti fra la parte attrice Schiavo & C S.p.A. e le parti convenute Moby s.a.s., Cantabria s.r.l. Consorzio Cedil - devono invece essere integralmente compensate ex art. 92 del c.p.c. stante l'esito del giudizio, la Difesa comune delle predette convenute e le peculiarità evidenti del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:


1) **Dichiara** improponibile la domanda di accertamento negativo come avanzata dalla parte attrice Schiavo & C. S.p.A. nei confronti del Comune di Angri.

2) **Condanna** in via solidale la parte attrice Schiavo & C S.p.A. e il convenuto consorzio Cedil al pagamento, in favore della parte convenuta società Reale Mutua di Assicurazioni, della somma di € 121.492,46 oltre interessi legali e di mora nella misura ex art. 1284 del codice civile dal 28.9.2018 e sino all'effettivo esborso.

3) **Dichiara** il convenuto consorzio Cedil tenuto a manlevare la società attrice Schiavo & C. S.p.A. rispetto a quanto la cennata società attrice verserà alla convenuta società Reale Mutua di Assicurazioni in ragione del capo 2 della presenta sentenza, con conseguente obbligo di rifusione di quanto versato.

4) **Rigetta** tutte le rimanenti domande avanzate in atti.





5) **Condanna** la parte attrice Schiavo & C. S.p.A. al pagamento, in favore della parte convenuta Comune di Angri, delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

6) **Condanna** la parte attrice Schiavo & C. S.p.A. al pagamento, in favore della parte convenuta società Reale Mutua di Assicurazioni, delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

7) **Compensa** integralmente ex art. 92 del c.p.c. le spese di lite relative ai rapporti processuali intercorrenti fra la parte attrice Schiavo & C. S.p.A. e le parti convenute Moby s.a.s., Cantabria s.r.l.. Consorzio Cedil.

Così deciso in Torino il giorno 1° giugno 2023.

Il Giudice  
dott. Guglielmo Rende

Arbitrato in Italia

